

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (79)714

Vol. 1979/0243

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

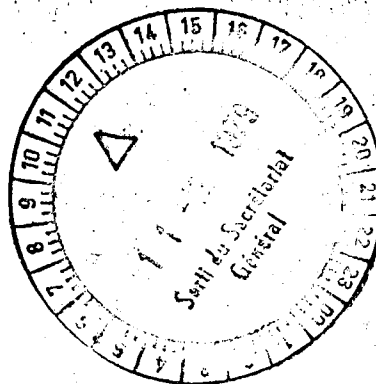
COM(79) 714 def.

Bruxelles, 6 dicembre 1979

7a RELAZIONE BIENNALE

SULL'ATTUAZIONE DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO N° 65/271/CEE
DEL 13 MAGGIO 1965 RELATIVA ALL'ARMONIZZAZIONE DI
ALCUNE DISPOSIZIONI CHE INCIDONO SULLA CONCORRENZA
NEL SETTORE DEI TRASPORTI FERROVIARI, SU STRADA E
PER VIE NAVIGABILI (1° 6.1977 - 31.5.1979)

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)



COM(79) 714 def.

La presente relazione copre il periodo dal 1° giugno 1977 al 31 maggio 1979, ma tiene conto della situazione alla data della presentazione.

*

*

*

SEZIONE I : DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Articolo 1 a), 3, 4 :

Nessun elemento nuovo rispetto alla sesta relazione biennale.

Articolo 1 b) : Ammissione in franchigia del carburante contenuto nei serbatoi degli autoveicoli industriali e dei natanti per la navigazione interna

La proposta della Commissione di portare la franchigia a 100 l è tutt'ora in esame presso il Consiglio.

Articolo 2 : Uniformazione delle basi di calcolo della tassa sugli autoveicoli e sui natanti per la navigazione interna destinati al trasporto di merci

Per quanto riguarda gli autoveicoli industriali, il Consiglio si è accordato sul testo di una direttiva relativa al riordinamento dei sistemi nazionali di tasse su tali autoveicoli senza peraltro adottarlo formalmente. Sembra possibile che un'ultima riserva esistente possa essere fatta cadere quanto prima.

Per quanto riguarda la navigazione interna, gli studi sul calcolo del costo marginale d'uso proseguono e dovrebbero concludersi nel secondo semestre 1979.

SEZIONI II : INTERVENTI DEGLI STATI

Come è dato desumere specialmente dalla 5a relazione biennale (1), tutte le disposizioni hanno costituito oggetto di regolamenti comunitari la cui applicazione è trattata in :

- 1) "2a relazione biennale relativa alla situazione economica e finanziaria della aziende ferroviarie" (2)
- 2) inventario delle compensazioni e degli aiuti versati in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1191/69, 1192/69 e 1107/70, inviato agli Stati membri con lettera n. VII/C-4/15015 del 26.6.1979.

SEZIONE III : DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE

I. Trasporti su strada

1. Il regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (3), è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2828/77 del Consiglio del 12 dicembre 1977 (4).

Le modifiche in questione riguardano in particolare la soppressione dell'obbligo di un equipaggio di due persone per distanze giornaliere superiori a 450 km quando l'apparecchio di controllo utilizzato è un tachigrafo; il passaggio del tempo di riposo settimanale da 24 a 29 ore; l'alleggerimento delle disposizioni relative al tempo di riposo giornaliero a bordo di navi traghetto o di treni (trasporti combinati); il divieto di retribuire l'equipaggio in funzione delle distanze percorso o del volume di merci trasportate, qualora ciò possa compromettere la sicurezza della circolazione.

Nello stesso tempo, il regolamento (CEE) n. 2828/77 del Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 1463/70 relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (5), introducendo alcuni alleggerimenti ed adattamenti di ordine tecnico. Alcuni punti, segnatamente il nastro lavorativo giornaliero, le ferie annuali, ecc., dovranno essere trattati in una seconda tappa.

2. In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2827/77 del Consiglio la Commission ha autorizzato l'istituzione di un regime applicabile per fasi sino alle fine del 1980 per i trasporti nazionali nel Regno Unito e in Irlanda.

(1) Doc. COM(75)301 def. del 20.6.1975

(2) Doc. COM(79)447 def. del 7.9.1979

(3) GU n. L 77 del 29.3.1969, pag. 49 (versione codificata: GU n. C 73/1 del 17.3.1979)

(4) GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 1

(5) GU n. L 164 del 27.7.1970, pag. 1

3. In alcuni Stati l'applicazione del regolamento n. 543/69 relativo alle disposizioni sociali nei trasporti su strada ha determinato un miglioramento della situazione; tuttavia, tale situazione è lungi dall'essere soddisfacente.

L'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi di autoveicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETR)

Il regolamento (CEE) n. 2829/77 del Consiglio del 12 dicembre 1977 ha modificato l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 543/69 in modo che le disposizioni dell'AETR si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1978, ai trasporti tra la Comunità e i paesi terzi (1).

In base ad una proposta della Commissione al Consiglio del 17 gennaio 1979 (COM(78)767 def.), si cercherà di pervenire quanto più rapidamente possibile ad una modifica di talune disposizioni dell'AETR affinché tale accordo sia in perfetta conformità con il regolamento comunitario modificato n. 543/69.

II. Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel campo dei trasporti di merci per via navigabile

La proposta iniziale della Commissione è stata modificata per tener conto dei pareri del Parlamento Europeo e del Comitato Economico e Sociale.

- Le modifiche riguardano segnatamente un'attenuazione delle proposte concernenti il nastro lavorativo giornaliero, i tempi di lavoro al timone, i tempi di riposo giornalieri, nonché la discriminazioni tra uomini e donne.

III. Le ferrovie

La presentazione al Consiglio di una proposta in materia sociale nel campo dei trasporti per ferrovia non avrà prima del completamento della proposta relativa alle vie navigabili (v. punto precedente).

(1) GU n. L 334 del 24 dicembre 1977